



CITTÀ DI CIVITANOVA MARCHE

PROVINCIA DI MACERATA

C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438

DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 346 Del 10-08-23

Oggetto: PROCEDIMENTO R.G. 1680/2021 DINANZI AL TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA - SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA. PROVVEDIMENTI

L'anno duemilaventitre il giorno dieci del mese di agosto alle ore 13:20, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

CIARAPICA FABRIZIO	SINDACO	P
MORRESI CLAUDIO	VICE SINDACO	P
CARASSAI ERMANNNO	ASSESSORE	P
GIRONACCI MANOLA	ASSESSORE	A
COGNIGNI GIUSEPPE	ASSESSORE	P
CALDARONI FRANCESCO	ASSESSORE	P
BELLETTI ROBERTA	ASSESSORE	P
CAPPONI BARBARA	ASSESSORE	P

ne risultano presenti n. 7 e assenti n. 1.

Assume la presidenza CIARAPICA FABRIZIO in qualità di SINDACO assistito dal Segretario Generale Morosi Sergio

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Soggetta a controllo	N	Comunicazione Prefettura	N
Immediatamente eseguibile	S	Soggetta a ratifica	N

PARERE: Ai sensi dell'art. 49 1[^] comma del D.Lgs n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Data: 08-08-2023

Il Responsabile dei servizi Finanziari
Castellani Andrea

 Firmato

PARERE: Ai sensi dell'art. 49 1[^] comma del D.Lgs n. 267/2000, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarita' tecnica

Data: 31-07-2023

Il Responsabile del servizio
Morosi Sergio

 Firmato

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

"" ""

PREMESSO CHE:

- con deliberazione di G. C. n. 529 del 18.12.2020 questa Amministrazione Comunale ha deciso di conferire, in riferimento alla vicenda riguardante l'ingiunzione fiscale ASUR Marche per la tassa smaltimento rifiuti solidi urbani anni 2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012, apposito incarico legale all'Avv. Diego Cuccù per la proposizione dinanzi al Tribunale di Ancona - Sezione Specializzata in materia di impresa dell'azione di responsabilità nei confronti dei responsabili del danno al Comune di Civitanova Marche e alla Civita.S srl unipersonale;

- il Legale con informativa del 02.07.2023 assunta al protocollo generale al n. 43899 RIS del 03.07.2023 e relativa al suddetto procedimento R.G. 1680/2021, ha inviato l'ordinanza del 29.06.2023, ex art. 127 ter comma 3° c.p.c., con la quale il Giudice, a scioglimento della riserva assunta nel mese di gennaio 2023, ha ritenuto che la questione di giurisdizione sollevata dai convenuti fosse potenzialmente idonea alla definizione del giudizio ed ha rinviato la causa all'udienza del 07.09.2023 per la precisazione delle conclusioni;

- con la stessa nota l'Avv. Cuccù ha comunicato che avrebbe valutato la possibilità di esperire il Regolamento di Giurisdizione dinanzi la Corte di Cassazione al fine di poter dirimere la questione di giurisdizione;

DATO ATTO CHE:

- in seguito, con informativa del 13.07.2023 assunta al protocollo generale al n. 47553-RIS del 17.07.2023, il Legale ha evidenziato l'opportunità per l'Ente di proporre il Regolamento di Giurisdizione avanti la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite ai sensi dell'art. 41 c.p.c. che così recita: "*Finchè la causa non sia decisa nel merito in primo grado ciascuna parte può chiedere alle Sezioni Unite della Corte di cassazione che risolvano le questioni di giurisdizione di cui all'art. 37*";

- ciò al fine di far dichiarare la concorrenzialità delle due giurisdizioni, quella civile e quella contabile, evitando così che il Giudicante si pronunci sul difetto di giurisdizione in favore di quello contabile, ipotesi che comporterebbe per l'Ente l'ulteriore onere di proporre appello sul punto, nel caso fosse dichiarata la giurisdizione esclusiva del Giudice Contabile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 c.pc.;

CONSIDERATO CHE:

- questo Ente in vigenza del vecchio codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. n. 50/2016, per il conferimento degli incarichi di patrocinio legale di cui all'art. 17 comma 1 lett. d) del suddetto decreto legislativo, faceva riferimento alle Linee Guida ANAC n 12 (approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera 907 del 24 ottobre 2018 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n°264 del 13/11/2018) relative alle procedure di "best practice" da seguire per l'affidamento dei servizi legali, le quali Linee Guida al punto 3.1.4.1 contemplavano, in presenza di specifiche ragioni logico-motivazionali, specie nei casi di consequenzialità e/o complementarietà con altri incarichi attinenti la medesima materia oggetto dell'affidamento, la possibilità dell'incarico diretto ad un professionista determinato;

DATO ATTO CHE:

- il suddetto art. 17 comma 1 lett. d) del D.Lgs. 50/2016 risulta abrogato e il suo contenuto è confluito nell'art. 56, c. 1. lett. h) del Nuovo Codice degli Appalti approvato con D.Lgs. n. 36 del 31.03.2023;

- questo Ente, in mancanza di nuove indicazioni di "best practice" intende far riferimento alle autorevoli procedure dettate dalle suddette Linee Guida, tra le quali quella enunciata dal sopra indicato punto 3.1.4.1.;

EVIDENZIATO CHE ogni affidamento di incarico legale deve essere improntato anche al rispetto dei principi del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato previsti, rispettivamente, dagli articoli 1, 2 e 3 del suddetto Nuovo Codice degli Appalti;

DATO ATTO CHE:

- l'Avv. Diego Cuccù, come riportato in precedenza, è stato incaricato con deliberazione di G. C. n. 529 del 18.12.2020 per la proposizione dinanzi al Tribunale di Ancona - Sezione Specializzata in materia di impresa del procedimento (R.G. 1680/2021) nei confronti dei responsabili del danno al Comune e alla Civita.S srl unipersonale per la vicenda riguardante l'ingiunzione fiscale ASUR Marche per la tassa smaltimento rifiuti solidi urbani anni 2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012, nell'ambito del quale il Giudice ha emesso l'ordinanza del 29.06.2023;

- sussiste, quindi, una connessione sia soggettiva che oggettiva, nonché complementare e consequenziale tra il suddetto procedimento R. G. 1680/2021 e il Regolamento di Giurisdizione da promuoversi avanti la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite ai sensi dell'art. 41 c.p.c;

PRECISATO CHE:

- il Servizio Affari Legali ha provveduto con PEC del 19.07.2023, Prot. 48507, a richiedere all'Avv. Cuccù apposito preventivo per esperire il Regolamento di Giurisdizione in argomento;

- il legale con PEC del 20.07.2023, assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 48716, ha indicato un preventivo di spesa di € 5.237,00, oltre spese forfettarie 15%, IVA e CAP, quindi € 7.641,41, oltre € 1.214,00, spesa relativa al contributo unificato, oltre € 200,00 per la tassa di registrazione per i procedimenti in Cassazione e l'ulteriore contributo per la domiciliazione di € 500,00, oltre spese forfettarie 15%, IVA e CAP e, quindi, € 729,56;

RITENUTO, pertanto, opportuno:

- così come consigliato dall'Avv. Cuccù con l'informativa del 13.07.2023, prot. 47553-RIS, di proporre Regolamento di Giurisdizione avanti la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite ai sensi dell'art. 41 c.p.c.;

- dare indicazione al Dirigente del Settore I di procedere all'assunzione degli atti necessari al conferimento dell'incarico all'Avv. Diego Cuccù e all'assunzione dell'impegno di spesa per l'onorario richiesto;

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica;

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ex art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.8.2000;

PRESO ATTO del visto attestante la copertura finanziaria rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario, ex art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

RITENUTO per l'urgenza dover dare immediata esecuzione alla presente deliberazione;

PROPONE DI DELIBERARE

- di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- di prendere atto che nell'ambito del procedimento R.G. 1680/2021 il Giudice, a scioglimento della riserva assunta nel mese di gennaio 2023, ha emesso l'ordinanza del 29.06.2023, ex art. 127 ter comma 3° c.p.c., con la quale ha ritenuto che la questione di giurisdizione sollevata dai convenuti fosse potenzialmente idonea alla definizione del giudizio ed ha rinviato la causa all'udienza del 07.09.2023 per la precisazione delle conclusioni;
- di proporre, pertanto, come consigliato dal Legale patrocinatore dell'Ente, Avv. Diego Cuccù, Regolamento di Giurisdizione avanti la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite ai sensi dell'art. 41 c.p.c.;
- di dare indicazione al Dirigente del Settore I di procedere all'assunzione degli atti necessari al conferimento dell'incarico all'Avv. Diego Cuccù e all'assunzione dell'impegno di spesa per l'onorario richiesto;
- di autorizzare il Sindaco pro-tempore a conferire al legale apposita delega nei modi di legge;
- di dare atto che compete al Dirigente del Servizio l'attuazione del presente provvedimento;
- di rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.Lgs 267/2000.
"" ""

LA GIUNTA

Esaminato il documento istruttorio e ritenuto di condividerne le motivazioni;

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica, ex art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ex art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

RITENUTO per l'urgenza dover dare immediata esecuzione alla presente deliberazione;

CON voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di prendere atto che nell'ambito del procedimento R.G. 1680/2021 il Giudice, a scioglimento della riserva assunta nel mese di gennaio 2023, ha emesso l'ordinanza del 29.06.2023, ex art. 127 ter comma 3° c.p.c., con la quale ha ritenuto che la questione di giurisdizione sollevata dai convenuti fosse potenzialmente idonea alla definizione del giudizio ed ha rinviato la causa all'udienza del 07.09.2023 per la precisazione delle conclusioni;
- di proporre, pertanto, come consigliato dal Legale patrocinatore dell'Ente, Avv. Diego Cuccù, Regolamento di Giurisdizione avanti la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite ai sensi dell'art. 41 c.p.c.;
- di dare indicazione al Dirigente del Settore I di procedere all'assunzione degli atti necessari al conferimento dell'incarico all'Avv. Diego Cuccù e all'assunzione dell'impegno di spesa per l'onorario richiesto;

- di autorizzare il Sindaco pro-tempore a conferire al legale apposita delega nei modi di legge;
- di dare atto che compete al Dirigente del Servizio l'attuazione del presente provvedimento.

Inoltre, stante la necessità ed urgenza di mettere in atto i provvedimenti conseguenti, con autonoma ed unanime votazione per alzata di mano,

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.Lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Segretario Generale
Morosi Sergio

Il Presidente
CIARAPICA FABRIZIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune dal giorno 11-08-23 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267.

Civitanova Marche, li 11-08-23

Segretario Generale
Morosi Sergio

CERTIFICATO ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 10-08-23 , ai sensi dell'art.134 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267.

Civitanova Marche, li 10-08-23

Segretario Generale
Morosi Sergio